

Contratto di assicurazione per Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile per colpa grave

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile

Compagnia: **AIG Europe S.A.**

Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo.

Sottoscritta da: **AIG Europe S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia**

Sede legale: Piazza Vetra, 17, 20123, Milano, Italia.

Il presente documento è stato redatto unicamente per scopi informativi e offre una breve sintesi dei principali contenuti della Polizza Assicurativa. Si prega di consultare la Polizza AIG Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile ed il relativo Certificato per maggiori dettagli sulla copertura offerta dalla polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Il pacchetto Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile costituisce un'assicurazione per i rischi di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità amministrativa e responsabilità amministrativo-contabile di amministratori e dipendenti della pubblica amministrazione.



Cosa è assicurato?

✓ Responsabilità Civile verso Terzi:

Copertura per responsabilità civile derivante per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nel Frontespizio di polizza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. In caso di decesso dell'assicurato vengono altresì tenuti indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione

✓ Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile:

Copertura per quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocati dall'assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri. In caso di decesso dell'assicurato vengono altresì tenuti indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per sinistro verificatosi durante



Cosa non è assicurato?

✗ Perdite Patrimoniale conseguenti a:

smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; danni Materiali e danni corporali di qualsiasi tipo (salvo espressamente deroga in Frontespizio); attività svolta dall'assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati; atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza; responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente; la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali premi; azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno ambientale, danno al paesaggio, danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto; calunnia, ingiuria, diffamazione; multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato; azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato; il

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

il tempo della validità dell'assicurazione.

Sono altresì prestate le seguenti estensioni:

perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi; perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale; levata di protesti; perdite patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008; copertura sostituiti

✓ **Responsabilità Professionale per Colpa Grave del Dipendente tecnico**

Qualora l'assicurato rivesta il ruolo di Dipendente Tecnico, copertura per la responsabilità civile o la responsabilità amministrativo-contabile per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati per colpa grave a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico

✓ **Clausola "Claims Made", Periodo di garanzia retroattiva e Garanzia postuma**

Tutte le coperture valgono per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima la data di decorrenza della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate all'Assicurato.

Nel caso di morte dell'assicurato, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo in cui l'assicurato risulta essere stato in copertura senza soluzione di continuità

possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli; investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito; circostanze pregresse già note e comunicate per iscritto all'assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza

✗ **Sanzioni Internazionali (OFAC)**

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

✗ **Danni derivanti da:**

sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica

✗ **Esclusioni aggiuntive**

Qualsiasi responsabilità derivante da: attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza; attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o Amministratore; la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel Frontespizio di polizza, per ciascun sinistro e in aggregato per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'assicurato nello stesso periodo

! In caso di corresponsabilità nello stesso sinistro tra più individui che risultino essere assicurati per la

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

medesima fattispecie di rischio presso AIG, quest'ultima risponderà per tutte le richieste di risarcimento non oltre il limite di Euro 10.000.000 indipendentemente dal numero di individui coinvolti

- ! Nel caso l'assicurato dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con AIG, la massima copertura sarà quella relativa alla polizza con il massimale più elevato
- ! Tutte le garanzie prestate con la presente polizza si applicheranno solo come eccedenza rispetto a quelle prestate da eventuali altre assicurazioni per il medesimo rischio
- ! Non sono considerati terzi, ai fini della presente polizza, il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'assicurato e le predette figure siano Amministratori
- ! La copertura cessa in caso di cessazione da parte dell'assicurato per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale
- ! La copertura vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, AIG risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso
- ! Per le perdite cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, salvo la responsabilità amministrativa contabile nei confronti della Corte dei Conti che opererà secondo la giurisdizione Italiana senza limitazione territoriale. La copertura è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle perdite patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare



Quali sono i miei obblighi?

- Devi dare comunicazione scritta di ogni aggravamento o diminuzione del rischio o variazione nella professione
- Devi comunicare per iscritto l'eventuale esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio
- In caso di sinistro, devi darne avviso scritto ad AIG o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker indicato in polizza, entro 30 giorni
- Nel caso in cui per lo stesso rischio sussistano più polizze contratte con diversi assicuratori, dovrai denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno di essi il nome di tutti gli altri
- In caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi oltre a quello dichiarato all'atto dell'adesione nel periodo di polizza, devi provvedere a comunicarlo tempestivamente, con adeguata documentazione



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio per intero per il periodo assicurativo in corso nelle modalità indicate nel Frontespizio di Polizza

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è valida dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto ha durata massima annuale dalla data di perfezionamento, senza tacito rinnovo



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Dopo ogni sinistro denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, puoi disdire la polizza con un preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954. Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225